

1) **Sentenza della Corte costituzionale n. 117/2018 del 17 aprile, depositata il 1° giugno 2018**

Norme impugnate: Art. 1, c. 4°, lett. a), b) e c), 8°, 10° e 30°, della legge della Regione Campania 31/03/2017, n. 10.

Oggetto: Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Collegato alla stabilità regionale per il 2017 - Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa regionale e l'attuazione del Documento di Economia e Finanza Regionale [DEFER] 2017 - Previsione che, nelle more dell'attivazione del nuovo Policlinico Universitario di Caserta, al fine di incrementare i LEA della Provincia di Caserta, l'ASL e l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" stipulano apposita convenzione volta a consentire l'utilizzo di spazi ospedalieri, per l'incremento di prestazioni aggiuntive a quelle già erogate. Ambiente - Previsione che la Regione Campania, al fine di tutelare e conservare le acque superficiali e sotterranee esistenti sul territorio regionale destinate al consumo umano, vieta la prospezione, la ricerca, l'estrazione e lo stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché la realizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche nelle aree di affioramento di rocce carbonatiche. Sanità pubblica - Previsione che il fabbisogno della rete ospedaliera deve essere soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate - Previsione, in caso di sussistenza di ulteriore fabbisogno non destinato alle strutture pubbliche, che le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate e in possesso dei requisiti richiesti, possono essere accreditate fino alla copertura del fabbisogno dei posti letto dando priorità al raggiungimento della soglia dei 60 posti letto di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015. Previsione che, in fase di prima applicazione del piano di riassetto ed efficientamento della rete dei laboratori di analisi operanti in ambito regionale, su istanza dei soggetti che hanno già aderito ad una aggregazione rientrante esclusivamente nelle figure giuridiche disciplinate dai decreti del Commissario ad acta per il piano di rientro, i termini per gli adempimenti intermedi previsti dai predetti decreti possono essere prorogati dalla competente ASL, acquisito il parere del Commissario ad acta - Previsione che, al fine di garantire la progressiva piena attuazione del processo di riorganizzazione e efficientamento della rete laboratoristica ed il rispetto della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni equivalenti su base annua per tutti i soggetti accreditati, il termine per il conseguimento della predetta soglia minima è fissato al 30 giugno 2018.

Dispositivo: illegittimità costituzionale

Comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale del 1° giugno 2018

SANITA', LE REGIONI IN PIANO DI RIENTRO NON DEVONO INTERFERIRE CON IL COMMISSARIO AD ACTA MA I LIVELLI ESSENZIALI VANNO GARANTITI

Le Regioni in piano di rientro sanitario non si possono sovrapporre legislativamente e amministrativamente alle funzioni commissariali ma devono limitarsi a compiti di impulso e vigilanza per la garanzia dei LEA (Livelli essenziali di assistenza) e a una trasparente e corretta trasposizione delle entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale, secondo i canoni previsti dall'articolo 20 del d. lgs. n. 118/2011.

Norma che prevede la trasparente esposizione nel bilancio regionale delle risorse, degli interventi, degli oneri e delle entrate fiscali inerenti lo svolgimento del servizio. È quanto si legge nella sentenza n. 117

depositata oggi (relatore Aldo Carosi) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 1, commi 4, lettere a), b) e c), 8, 10 e 30, della legge della Regione Campania 31 marzo 2017, n. 10, «Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017». Le prime tre disposizioni interferivano con l'attività del Commissario ad acta e con l'attuazione del piano, inserendo norme integrative e non conformi al dettato del suddetto piano. La Corte ha precisato quali sono i limiti entro cui può operare la Regione durante la fase finalizzata al riequilibrio strutturale della finanza sanitaria. Quanto al comma 30 del medesimo articolo 1, la Corte ha confermato la costante giurisprudenza secondo cui in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e di «governo del territorio», è indefettibile la procedura dell'intesa preventiva. Pertanto, la legge regionale costituisce una preclusione di principio al confronto e, in quanto tale, vanifica in radice la bilateralità della procedura d'intesa necessaria per inserire in modo coerente nel quadro dei principi fissati dal legislatore statale le peculiarità degli interessi ambientali e pianificatori della Regione.

2) Sentenza della Corte costituzionale n. 124/2018 del 22 maggio, depositata il 13 giugno 2018

Norme impugnate: Art. 10, c. 2°, lett. d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29/12/2016, n. 20.

Oggetto: Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Partecipazione dei Comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - Definizione delle sanzioni a carico degli enti locali per il mancato conseguimento dell'equilibrio dei bilanci.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale

Comunicato dell'Ufficio Stampa della Corte Costituzionale del 13 giugno 2018

SPETTA ALLO STATO FISSARE LE SANZIONI AGLI ENTI LOCALI DELLE AUTONOMIE SPECIALI

Chiamata ancora una volta a definire i confini tra la competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e quella esclusiva delle autonomie speciali in tema di finanza locale, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 124 depositata oggi (relatore Aldo Carosi) ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia di Trento n. 20 del 2016 là dove attribuisce alla Provincia autonoma di Trento il potere di definire le sanzioni a carico degli enti locali operanti sul territorio provinciale. La Corte ha precisato che la definizione delle sanzioni – così come il controllo di legittimità regolarità sui bilanci degli enti locali da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti – appartiene alla competenza legislativa dello Stato che la esercita «ai fini dell'attuazione del rispetto dei vincoli macroeconomici di matrice europea e nazionale».

Resta ferma la peculiarità della disciplina di finanza locale delle autonomie speciali, soggetta, tuttavia, al limite esterno del rispetto dei vincoli macroeconomici assegnati all'autonomia speciale interessata. La Corte ha osservato che lo stesso statuto della Regione Trentino Alto-Adige, all'articolo 79, comma 3, «riconosce le prerogative del legislatore statale finalizzate ad assicurare la contestuale conformità dei comportamenti degli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata che nel caso di specie si concretizzano nella predisposizione

di un meccanismo di deterrenza unitario per le violazioni degli obblighi afferenti alla finanza stessa». In senso analogo, il comma 475 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, nel testo risultante dalla parziale illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 101 del 2018, stabilisce che gli enti locali della Provincia autonoma di Trento sono assoggettati a una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalla medesima Provincia autonoma in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato e che tale importo deve essere versato al bilancio della suddetta autonomia speciale. In quanto espressivo del principio di uniformità delle sanzioni sull'intero territorio nazionale, esso riflette la competenza statale relativa all'articolo 117, terzo comma, Costituzione, con riguardo alla tipologia di infrazione in esame

3) Sentenza della Corte costituzionale n. 127/2018 del 22 maggio, depositata il 13 giugno 2018

Norme impugnate: Artt. 2, 3 e 6 della legge della Regione Toscana 04/05/2017, n. 21.

Oggetto: Sanità pubblica - Norme della Regione Toscana - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Requisiti per l'accreditamento - Istituzione di un Gruppo tecnico regionale di valutazione per i controlli sulle strutture del sistema sociale integrato - Attività di controllo.

Dispositivo: non fondatezza - estinzione del processo